

N. 00394/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2011, proposto da Ciarniello Michelangelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Alfredo Iadanza, con elezione di domicilio in Campobasso, via Garibaldi n. 5, presso lo studio Marcari,

contro

Comune di Civitanova del Sannio, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Scurti, con domicilio eletto in Campobasso, via Mazzini n. 107, presso lo studio Neri,

nei confronti di

Fisco Giuseppina, controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. Anton Giulio Giallonardi e dall'avv. Giacomo Papa, con domicilio eletto in Campobasso, via Garibaldi n. 101, presso lo studio Gamberale,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)il provvedimento prot. n. 2685 datato 24.8.2011, con il quale il Comune intimato ha comunicato che l'intervento edilizio oggetto della d.i.a., presentata dalla controinteressata per un ampliamento di fabbricato per civile abitazione in piazza XXIV Maggio, prot. n. 4113 del

7.12.2010, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 artt. 22 e 23, della L.R. n. 30/2009 e del Piano-casa, malgrado le doglianze del ricorrente, rientrerebbe tra quelli assentiti dalla normativa regionale in materia di urbanistica e governo del territorio; 2)il provvedimento prot. n. 2775 datato 5.9.2011, con il quale il Comune ha chiesto notizie alla controinteressata sull'intervento edilizio oggetto della denuncia di inizio di attività n. 4113 del 2010, ai sensi del Piano-casa; 3)ogni atto connesso e consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all'esecuzione da parte del Comune intimato dei provvedimenti necessari all'immediata sospensione dei lavori e alla contestuale demolizione delle opere edilizie realizzate dalla controinteressata, con il ripristino della situazione "quo ante" e, in mancanza, del diritto al risarcimento per equivalente per i danni subiti dall'illegittima costruzione;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria del ricorrente;

Visti l'atto di costituzione e la memoria del Comune intimato, nonché l'atto di costituzione e la memoria della parte controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente, proprietario di un immobile in Civitanova del Sannio (Is), in zona "B" del P.d.F. (foglio 32 p.lla 319), si duole del mancato rispetto delle distanze tra edifici (*ex* D.M. n. 1444/68), a seguito dei lavori realizzati sul proprio immobile dalla vicina controinteressata. Insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento prot. n. 2685 datato 24.8.2011, con il quale il Comune intimato ha comunicato che l'intervento edilizio oggetto della d.i.a., presentata dalla controinteressata Fisco Giuseppina, per l'ampliamento di fabbricato per civile abitazione, in piazza XXIV Maggio, prot. n. 4113 del

7.12.2010, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 artt. 22 e 23, della L.R. n. 30/2009 e del Piano-casa, malgrado le doglianze del ricorrente, rientrerebbe tra quelli assentiti dalla normativa regionale in materia di urbanistica e governo del territorio; 2)il provvedimento prot. n. 2775 datato 5.9.2011, con il quale il Comune ha chiesto notizie alla controinteressata sull'intervento edilizio oggetto della denuncia di inizio di attività n. 4113 del 2010, ai sensi del Piano-casa; 3)ogni atto connesso e consequenziale. Il ricorrente chiede, altresì, la declaratoria del suo diritto all'esecuzione da parte del Comune intimato del provvedimenti necessari all'immediata sospensione dei lavori e alla contestuale demolizione delle opere edilizie realizzate dalla controinteressata, con il ripristino della situazione "*quo ante*" e, in mancanza, del diritto al risarcimento per equivalente, per i danni subiti dall'illegittima costruzione. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione dell'art. 41-*quinqies* della legge n. 1150/1942 e dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968; 2)eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti. Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l'Amministrazione comunale intimata, deducendo - anche con successiva memoria - l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, replica alle censure del ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 237/2011, questa Sezione respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.

All'udienza del 5 giugno 2014, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – La parte controinteressata, nel 2010, ebbe a presentare denuncia di inizio di attività, asseverata dal progettista, presso il Comune di Civitanova del Sannio, per realizzare lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio, in zona urbana "B" del P.d.F. e in zona Apt5 del Piano territoriale paesaggistico

di area vasta n. 4, nonché per la sopraelevazione del medesimo, al fine di migliorarne la condizione abitativa e la sicurezza sismica e per ridurre il fabbisogno energetico. Il ricorrente si duole del mancato rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti del suo edificio e denuncia l'asserita violazione della normativa edilizia e urbanistica.

Viene in rilievo, a tal proposito, la normativa di cui alla L.R. n. 30/2009, nata dall'intesa Stato – Regioni - enti locali, di cui alla Conferenza unificata del 31.3.2009 (cosiddetto “Piano-casa”, per il rilancio dell'edilizia e lo sviluppo dell'economia). Tale riforma ha introdotto una semplificazione dei procedimenti, per la realizzazione di interventi edilizi straordinari, anche in deroga alla disciplina urbanistica locale. In particolare, il combinato disposto degli artt. 2 e 8 della citata legge regionale prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione siano realizzati senza il permesso di costruire, bensì mediante la d.i.a., ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del D.P.R. n. 380/2001. Si tratta di una normativa straordinaria e derogatoria, di guisa che le censure riferite alla violazione di norme ordinarie o di disposizioni ministeriali come il D.M. n. 1444 del 2.4.1968, sulle distanze tra edifici, non colgono nel segno.

Il ricorrente si duole del mancato rispetto delle distanze, ma nulla dice circa la preesistenza di una uguale distanza tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti, nel periodo antecedente l'intervento edilizio contestato. Alla luce delle difese e dei documenti versati in atti dalla parte controinteressata, costituitasi nel giudizio, sembrerebbe che il ricorrente abbia semplicemente approfittato dell'intervento ricostruttivo per mettere in discussione la preesistente distanza tra gli edifici. Peraltro, la mancata allegazione da parte del ricorrente di una perizia di parte – che avrebbe dovuto descrivere lo stato dei luoghi e spiegare se si tratti di costruzioni su fondi finitimi o su fondi divisi da una via pubblica - priva le deduzioni del ricorrente sul mancato rispetto delle distanze tra edifici, del fondamento probatorio minimo

necessario, talché la censura non può essere presa in esame, poiché disattende il principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).

Il presupposto dell'intervento in deroga è che non si tratti di nuova costruzione e, in effetti, nel caso di specie, è incontestato che l'edificio oggetto di una radicale ristrutturazione fosse preesistente. Va, all'uopo, considerato che l'art. 2, comma quinto, della citata L.R. n. 30/2009, come modificato dalla successiva L.R. n. 21/2011, prevede che *<<gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici...>>*, di guisa che si può ritenere che, nell'ottica del Piano-casa, l'intervento edilizio realizzato dalla controinteressata non sia una nuova costruzione. Ne consegue che il medesimo non sia assoggettato alla disciplina delle distanze tra edifici e legittimamente sia stato assentito nella forma semplificata prevista dalla menzionata normativa regionale.

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2014, dal Collegio così composto:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)